

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2419)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1962 (V. Stampati nn. 4238 e 4248)

d'iniziativa dei deputati TOGNONI, BARDINI, BECCASTRINI, BRIGHENTI, LACONI, SPECIALE e GRIFONE (4238); e del deputato BUCCIARELLI DUCCI (4248)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 gennaio 1963*

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963	52	marche settimanali	
1964	88	»	»
1965	124	»	»
1966	160	»	»
1967	196	»	»
1968	232	»	»
1969	268	»	»
1970	304	»	»
1971	340	»	»
1972	376	»	»
1973	412	»	»
1974	448	»	»
1975	484	»	»
1976	520	»	»
1977	556	»	»
1978	592	»	»
1979	628	»	»
1980	664	»	»
1981	700	»	»
1982	736	»	»

Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi

coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge ».

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963.